



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO  
E PROGRAMMAZIONE

tel + 39 040 377 2010  
fax + 39 040 377 2381

finanze.patrimonio@regione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

FIN/STAF/TRIB/7.5  
Prot. N. 0009903  
Trieste, 18 aprile 2013

Al Segretariato generale  
All'Avvocatura della Regione  
All'Ufficio di Gabinetto  
All'Ufficio Stampa  
Alla Protezione civile della Regione  
Al Servizio Polizia Locale e Sicurezza  
Alle Direzioni centrali  
LORO SEDI

## **CIRCOLARE N. 4**

**Oggetto: articolo 2, comma 1, Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modalità operative per l'utilizzo del contributo concesso con il Decreto n. 619 del 12 aprile 2013**

### **Premessa**

L'articolo 1, comma 4, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014) ha incrementato di Euro 6.700.000,00 la quota originariamente destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010, alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 18 della medesima legge - pari a Euro 10.000.000,00 - al fine di consentire lo scorrimento degli elenchi delle istanze ammissibili a contributo, così come rappresentati nella Deliberazione n. 2444 del 12 dicembre 2011.

Con il Decreto di concessione n. 619 del 12 aprile 2013 il Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale ha, quindi, provveduto alla concessione dei contributi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 22/2010, esauendo in tal modo tutte le richieste di contributo in graduatoria.

### **Modalità operative per la compilazione del modello F24**

Per utilizzare in compensazione il contributo concesso con il Decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale n. 619 del 12 aprile 2013 occorre indicare:

- nella sezione "REGIONI", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*Importi a credito compensati*" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "*Importi a debito versati*," il codice tributo **3721**, denominato "Contributo da utilizzare in

compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010", già istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 maggio 2012;

- nel campo "*codice regione*" il codice **07**, corrispondente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- nel campo "*Anno di riferimento*" l'anno **2013** (anno di concessione del contributo) nel formato "AAAA", da indicare indipendentemente dall'anno in cui il contributo viene compensato o restituito.

Il contributo, nella misura stabilita negli allegati 1 e 1 bis al citato Decreto n. 619 del 12 aprile 2013, in corrispondenza della colonna denominata "Contributo concesso", è utilizzabile in compensazione a decorrere dal **12 aprile 2013** e fino al 31 dicembre 2014, come stabilito dal Decreto del Ragioniere generale n. 620 del 12 aprile 2013 pubblicato sul sito internet della Regione, alla sezione tributi, nella pagina dedicata al contributo in compensazione.

IL RAGIONIERE GENERALE  
f.to Manca